MISURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE IN FAVORE DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Art. 12

Localizzazione prioritaria dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata

Le regioni, ove non abbiano gia' provveduto, localizzano prioritariamente i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata del biennio 1984-85 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nei comuni individuati dal successivo articolo 22. Allo stesso fine, le regioni sono autorizzate a rilocalizzare i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata del biennio 1984-85 per i quali il comune non abbia gia' provveduto all'assegnazione dell'area ovvero non vi provveda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1984, non più in vigore dal 31 gennaio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 1984, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-amministrative-e-finanziarie-in-favore-dei-comuni-ad-alta-1984/art-12-localizzazione-prioritaria-dei-programmi-di-edilizia-sovvenzionata-ed/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it